

Articolo 5

Definizioni

1. Per la definizione di ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ISE (indicatore della situazione economica), Scala di equivalenza, Prestazioni sociali, Prestazioni sociali agevolate, Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, persone con disabilità media, grave o non autosufficienti, DSU, si fa espresso rinvio al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.

2. Ai fini delle formule utilizzate per il calcolo della compartecipazione al costo dei servizi, si intende:

- %: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza, espressa in termini assoluti (ad esempio: al valore di 0,12 corrisponde il 12%, e così di seguito);

- ISEE utenza: è il valore dell'ISEE (o dell'indicatore eventualmente adottato a livello regionale) rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante;

- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o è tenuta alla corresponsione della sola quota minima;

- ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;

- quota di compartecipazione al costo delle prestazioni: è la quota del costo del servizio (o retta) che resta a carico dell'utente quale differenza tra la retta e l'integrazione riconosciuta dal Comune ai sensi del presente Regolamento;

- quota minima di compartecipazione alla spesa: è l'eventuale quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

- quota massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio. Ove espresso in termini assoluti, si considera trasformato in valore percentuale;